

richiesto dalla Cooperativa mutuataria ed in via eccezionale - rispettivamente in anni 25 (Venticinque) e 10 (dieci), fermo rimanendo, in ambedue i casi, che, per i primi venti o venticinque anni, sarà adottato la "semplicità non scontata" mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";

2) - Spese legali e tecniche a carico della Cooperativa mutuataria;

3) - dare mandato al Direttore generale stesso di eseguire l'operazione, di cui sopra, con espressa facoltà di firmare gli atti relativi e di nominare, ove occorra, per l'attuazione di quanto sopra, procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere l'operazione anzidetta.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nell'adunanza 12 corrente, approva.